

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
DI IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2006 – integrato con delibera Consiglio Comunale n° 14 del 27/2/2007

# INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 5	NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 6	ESCLUSIONI
ART. 7	CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI
ART. 8	SUPERFICIE UTILE
ART. 9	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 10	CONGUAGLI
ART. 11	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART. 12	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ART. 13	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
ART. 14	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 15	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
ART. 16	AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 17	AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 18	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
ART. 19	ACCERTAMENTI
ART. 20	MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ART. 21	RISCOSSIONE
ART. 22	PENALITA'
ART. 23	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 24	TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO RIFIUTI
ART. 25	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 26	ENTRATA IN VIGORE

## **ART. 1**

### Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

La gestione del ciclo dei rifiuti è disciplinata da apposito regolamento comunale.

## **ART. 2**

### Istituzione della tariffa

Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al Regolamento Comunale del Servizio di raccolta dei rifiuti, è istituita sul territorio comunale la tariffa di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22.

La tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta del Consorzio basata sul piano finanziario degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 8 D.P.R. 158/1999. In caso di mancata deliberazione s'intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

## **ART. 3**

### Soggetti passivi

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
3. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o il legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
6. Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti obbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento delle prestazione patrimoniale.

7. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati

#### **ART. 4**

##### Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, presentano al Comune entro 15 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, **denuncia unica**<sup>1</sup> dei locali ed aree. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione (se non residenti) che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:
  - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
  - il codice fiscale,
  - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
  - l'indicazione del occupante precedente se conosciuto
  - l'ubicazione (via, numero civico, piano, identificativi catastali), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
  - La firma di uno dei coobbligati
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:
  - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale o partita iva, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
  - La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

---

<sup>1</sup> Come denuncia unica si intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune attraverso apposito sportello autorizzato dal Comune appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

## **ART. 5**

### Numero di persone occupanti i locali

Il numero degli occupanti, necessario per la determinazione della tariffa, è desunto dalle iscrizioni anagrafiche all'atto della comunicazione di inizio occupazione. La tariffa viene adeguata a decorrere dal mese successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica, desumendo le variazioni dalle iscrizioni anagrafiche.

Le abitazione e relative pertinenze, ove non risulta un nucleo anagraficamente residente, sono associate ad un mero pari a tre (tre) persone. E' fatta comunque salva la possibilità per l'utente di documentare l'eventuale diverso numero di occupanti

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **ART. 6**

### Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree non adibiti ad alcun uso, ad esempio:

1. unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete;
2. Le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art. 49, D.Lgs 22/97.
3. Gli edifici destinati ed aperti al culto, compresi i locali destinati ad oratorio, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione o ad altri usi quale l'abitazione parrocchiale e locali per ricreazione;
4. Locali adibiti ad impianti tecnologici ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, di servizio a fabbricati ed aree (impianti termici, elettrici, idraulici, situati in locali a ciò appositamente destinati; celle frigorifere; locali di essiccazione senza lavorazione; parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili);
5. Luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti;
6. Aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
7. La parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali chiusi.
8. Fabbricati che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
9. Gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
10. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non

assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Quando si tratti di locali ed aree che presentino il carattere della promiscuità nella produzione di rifiuti, la tassazione è determinata tenendo conto della sola superficie in cui si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani. Il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ed allegare alla denuncia iniziale o di variazione, planimetria dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, urbani e assimilati agli urbani nonché copia del contratto relativo stipulato con ditta autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, assimilati agli urbani. In mancanza di tali indicazioni la tassa si applicherà su tutta la superficie occupata.

11. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionale;

## **ART.7**

### Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
4. Con atto di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza del contribuente per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi.
5. Con atto di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza del contribuente per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e relativa pertinenza, sulla base di quanto previsto dal regolamento ISEE.

## **ART. 8**

### Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

1. le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
2. i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
3. le scuole pubbliche materne;
4. le superfici destinate a sale di esposizione (musei);
5. locali comuni condominiali
6. soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,50;
7. la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
8. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
9. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

## **ART. 9**

### Utenze non stabilmente attive

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99 si intendono ad esempio:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).
- per gli ambulanti "itineranti" sussiste l'obbligo dello smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti. Sarà riconosciuta l'abbattimento della parte variabile dietro presentazione di idonea documentazione probatoria inerente lo smaltimento;

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 30% sulla parte fissa e variabile della tariffa

## **ART. 10**

### Conguagli e rimborsi

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal soggetto gestore entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, non oltre tre anni dall'avvenuto pagamento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito versamento.

## **ART. 11**

### Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni.

L'obbligazione tariffaria cessa qualora l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

## **ART. 12**

### Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

La tariffa dei locali di abitazione delle persone o delle famiglie indigenti che usufruiscono dell'assistenza economica continuativa da parte dei servizi socio-assistenziali del territorio, è ridotta del 50%, limitatamente all'anno o frazione nel corso del quale ne abbiano diritto; tale esenzione dovrà essere richiesta dal suddetto servizio.

## **ART. 13**

### Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle **4a** e **4b** del D.P.R. 158/99.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/99) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Per la struttura delle tabelle di attività si riporta la seguente classificazione:

Attività per Comuni > 5000 abitanti

Cod. Norm	Tipologia di attività	Kc Coefficiente potenziale produzione Quota Fissa Min/max	Kd coefficiente di produzione Kg/mq anno Quota Variabile Min/max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40 - 0,67	3,28 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30 - 0,43	2,50 - 3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51 - 0,60	4,20 - 4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76 - 0,88	6,25 - 7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38 - 0,64	3,10 - 5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34 - 0,51	2,82 - 4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20 - 1,64	9,85 - 13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95 - 1,08	7,76 - 8,88
9	Case di cura e di riposo	1,00 - 1,25	8,20 - 10,22
10	Ospedali	1,07 - 1,29	8,81 - 10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07 - 1,52	8,78 - 12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55 - 0,61	4,50 - 5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99 - 1,41	8,15 - 11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11 - 1,80	9,08 - 14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60 - 0,83	4,92 - 6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09 - 1,78	8,90 - 14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,09 - 1,48	8,95 - 12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	0,82 - 1,03	6,76 - 8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09 - 1,41	8,95 - 11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38 - 0,92	3,13 - 7,53
21	Attività artigianali di produzione	0,55 - 1,09	4,50 - 8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57 - 9,63	45,67 - 78,97
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85 - 7,63	39,78 - 62,55
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96 - 6,29	32,44 - 51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02 - 2,76	16,55 - 22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54 - 2,61	12,60 - 21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17 - 11,29	58,76 - 92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56 - 2,74	12,82 - 22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50 - 6,92	28,70 - 56,78
30	Discoteche, night club	1,04 - 1,91	8,56 - 15,68
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali		

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

#### **ART. 14**

##### Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

I comuni che hanno già messo a punto, sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzeranno gli stessi per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa, dovranno determinare il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella **1a** e **1b** dell'allegato **1** al D.P.R. 158/99.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpate in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella **2** del D.P.R. 158/99.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

##### Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

##### Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa per Comuni con popolazione > 5000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,80
2	0,94

3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

## ART. 15

### Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.I.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

## ART. 16

### Agevolazioni per raccolta differenziata

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e l'abbattimento **non potrà essere superiore al 40% della parte variabile.**

Le riduzioni sulla parte variabile della tariffa sono applicate all'utenza domestica sulla scorta degli obiettivi, dei risultati raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio delle raccolte differenziate, singolarmente ovvero per gruppi di utenti ovvero collettivamente es. quartieri, condomini.

Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa, stabilita annualmente con deliberazione, a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purché il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. Lo sconto si applica dal mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico.

## **ART. 17**

### Agevolazioni alle utenze domestiche

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

## **ART. 18**

### Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D.Lgs 22/97, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, fino al 60% sulla quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.

Potranno, inoltre, essere definiti ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di utenza, il Comune concede alla luce di singole iniziative di promozione della raccolta differenziata o di progetti di riduzione della produzione di rifiuti riduzioni applicate sulla base della quantità effettivamente raccolte separatamente o non raccolte e della loro tipologia merceologica.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia ( M.U.D.) per l'anno di riferimento e l'attestazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

## **ART. 19**

### Accertamenti

Il Comune e il Consorzio provvedono a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune,

compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/99 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso gli uffici del Comune fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

## **ART. 20**

### Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto, anche sulla base di un tariffario consortile appositamente predisposto.

## **ART. 21**

### Riscossione

Il Consorzio provvede alla riscossione della tariffa sulla base di appositi accordi redatti con i Comuni.

Il Consorzio emette annualmente un'unica fattura con la possibilità di pagamento frazionato in più rate, su indicazione della Giunta Comunale, con scadenza al giorno 30 del mese.

Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario dell'anno successivo.

## **ART. 22**

### Penalità

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Consorzio in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione di quattro punti oltre il tasso legale a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Consorzio oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il tasso legale della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va

dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

## **ART. 23**

### Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

Qualora il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è di fatto svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile tassabile, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, ovvero se il servizio di raccolta viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, relativamente alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tariffa da applicare è ridotta:

- 1) in misura pari al 60 % se la suddetta distanza supera 500 ml. e fino a 1000 ml.
- 2) in misura pari al 70 % per distanze superiori ai 1000 ml.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

## **ART. 24**

### **Tariffa Giornaliera di smaltimento rifiuti**

E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Si considerano comunque soggette alla tassa giornaliera di smaltimento:

- le aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante;
- le fiere e mercati;
- le vendite occasionali di merci di qualsiasi genere;
- i banchi di vendita in occasione di particolari festività, ecc.

La tariffa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria di appartenenza, maggiorata del 50 per cento.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.

## **ART. 25**

### **Disposizioni Transitorie**

Per assicurare il principio della gradualità di applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 49 comma 10 del Decreto Legislativo n.22/1997 e garantire una contenuta variazione delle tariffe rispetto al precedente ruolo tariffa rifiuti, una quota massima del 50% del costo variabile può essere imputata alla parte fissa della tariffa. Tale percentuale è determinata dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa.

Per il solo anno 2006 il Consorzio può avvalersi di attribuire la tariffa alle singole utenze, in acconto, sulla base delle modalità previste dal Regolamento per l'applicazione della tariffa ovvero della tassa per la gestione dei rifiuti urbani valido per l'anno 2005, integrato dalle disposizioni previste nel presente regolamento, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.

## **ART. 26**

### **Entrata in Vigore**

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 01/01/2006

